

STATUTO DELLA

Associazione per la Rivista Militare Svizzera di lingua italiana (ARMSI)

Articolo 1: Nome

È costituita, ai sensi degli articoli 60 e ss. CCS, un'associazione di durata illimitata con denominazione

Associazione per la Rivista Militare Svizzera di lingua italiana (ARMSI)

Articolo 2: Sede

L'associazione ha sede in Lugano.

Articolo 3: Scopo

¹ L'associazione pubblica la “Rivista militare Svizzera di lingua italiana” (RMSI); ne è l'editore, ne cura e promuove la diffusione.

² Essa si prefigge di garantire la distribuzione della rivista ai soci della Società Ticinese degli Ufficiali (STU), alle associazioni interessate, a enti e istituzioni e a singoli abbonati in tutta la Svizzera e all'estero.

³ L'associazione organizza eventi e conferenze con particolare attenzione alla promozione dello spirito di milizia, all'informazione e alla politica di sicurezza del nostro Paese e a ogni altro argomento a essi connesso.

⁴ L'associazione gestisce l'archivio delle truppe ticinesi depositato presso l'Archivio di Stato.

⁵ Essa può svolgere ogni altra attività in rapporto con il suo scopo. L'associazione è indipendente, apolitica e aconfessionale; non ha scopo di lucro.



Articolo 4: Mezzi

¹ Il patrimonio dell'associazione è costituito dal patrimonio sociale e da devoluzioni di terzi. La copertura delle spese per la rivista avviene principalmente attraverso le quote versate per l'abbonamento dei propri soci dalla Società Ticinese degli Ufficiali (STU) e da altre associazioni, dagli abbonamenti individuali e dalle inserzioni.

² Per svolgere la propria attività di sviluppo, finanziare le conferenze ed assicurare la necessaria liquidità, la ARMSI può in particolare rivolgersi a fondazioni disposte a sostenere gli scopi associativi.

³ Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio direttivo redige un bilancio sullo stato patrimoniale dell'associazione, che deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

⁴ L'assemblea sociale può stabilire l'obbligo per i soci ordinari di versare un contributo annuo. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Articolo 5: Soci

¹ All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche o giuridiche che siano interessate alla realizzazione delle sue finalità istituzionali e ne condividano gli ideali. Gli interessati devono presentare richiesta di ammissione al consiglio direttivo, che la può rifiutare senza indicazione dei motivi.

² I soci si distinguono in soci ordinari e soci onorari:

a) sono soci ordinari i presidenti dei Circoli e delle Sezioni della STU, i membri del consiglio direttivo, nonché coloro la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal consiglio direttivo e che hanno versato la eventuale quota sociale.

b) sono soci onorari le personalità proposte all'assemblea dal consiglio direttivo per l'ammissione che si siano distinte nelle aree di attività dell'associazione o che per contributi fattivi o finanziari abbiano dato un particolare sostegno all'associazione.

Articolo 6: Uscita dei soci

¹ I membri del consiglio direttivo che terminano la loro carica perdono anche la qualità di socio. Essi possono essere riammessi se sono date le condizioni di cui all'art. 5.

² Ciascun socio può rassegnare le sue dimissioni in ogni momento per la fine di ogni anno. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo almeno sei mesi prima della conclusione dell'anno sociale.

Articolo 7: Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea sociale;
- b) il consiglio direttivo;
- c) l'ufficio di revisione.

Articolo 8: Assemblea sociale

¹ L'assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione.

² L'assemblea sociale ha i seguenti poteri:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto;
- b) la nomina del consiglio direttivo, riservati i diritti conferiti dall'art. 10 cpv. 2;
- c) la nomina dell'ufficio di revisione su proposta del consiglio direttivo;
- d) la nomina dei soci onorari su proposta del consiglio direttivo;
- e) l'approvazione del rapporto del presidente e del conto annuale;
- f) il discarico al consiglio direttivo;
- g) le deliberazioni sulle questioni a essa riservate dalla legge o dal presente statuto.

³ Essa è convocata dal consiglio direttivo ogni qual volta si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno e quando un quinto dei soci lo richieda.

La convocazione deve essere fatta a ciascun socio a mezzo di avviso scritto, per posta elettronica o per pubblicazione almeno venti giorni prima della data stabilita, comunicando luogo, ora e data, nonché i punti all'ordine del giorno.

⁴ L'assemblea sociale è validamente costituita se sono presenti almeno tre membri del consiglio direttivo. L'assemblea sociale è diretta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. A essa partecipano il caporedattore della RMSI e/o il suo sostituto. Il comitato direttivo può invitare ospiti o esperti.

Articolo 9: Risoluzioni sociali

¹ Le risoluzioni sociali sono prese dall'assemblea sociale. Esse sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

² Ogni socio ha diritto a un voto.

³ Possono essere prese risoluzioni anche su oggetti non debitamente preannunciati qualora sia presente l'unanimità dei soci.

Articolo 10: Consiglio direttivo

¹ Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea sociale, si compone da cinque a tredici membri e resta in carica quattro anni.

² I membri del consiglio direttivo sono nominati dall'assemblea.

Inoltre la Società Ticinese degli Ufficiali ha il diritto di nominare un membro nel consiglio direttivo.

³ Il consiglio direttivo attribuisce al suo interno le cariche e si organizza liberamente. Esso è composto almeno dalle seguenti cariche:

- presidente;
- vicepresidente;

- questore;
- attuario;
- responsabile della banca dati;
- responsabile web;
- responsabile eventi;
- responsabile comunicazione.

⁴ Il consiglio direttivo ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione. Si occupa dei principali aspetti organizzativi e di tutti gli oggetti che non sono di competenza dell'assemblea sociale.

In particolare, il consiglio direttivo ha i seguenti poteri:

- a) redige il conto d'esercizio e il bilancio;
- b) decide sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) propone all'assemblea sociale la nomina di soci onorari e dell'ufficio di revisione;
- d) nomina il caporedattore della RMSI e il suo sostituto;
- e) nomina il redattore della RMSI flash;
- f) rappresenta l'associazione verso l'esterno e determina i poteri di rappresentanza dei suoi membri.

⁵ Esso si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richiedano altri tre membri, ma almeno quattro volte all'anno. Le decisioni possono essere prese anche in via circolare.

⁶ Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei membri; in caso di parità decide il voto del presidente.

Articolo 11: Ufficio di revisione

¹ L'ufficio di revisione è nominato dall'assemblea sociale su proposta del comitato direttivo.

² L'ufficio di revisione si compone di due membri e di un supplente. Quale ufficio di revisione può essere designata anche una società di revisione autorizzata. I revisori possono anche non essere soci.

³ L'ufficio di revisione verifica la gestione, il conto d'esercizio e il bilancio dell'associazione e presenta all'assemblea sociale una relazione scritta (review).

Articolo 12: Caporedattore della RMSI

¹ Il caporedattore RMSI e il suo sostituto sono nominati dal consiglio direttivo, che ne fissa anche la retribuzione e la durata di carica.

² Il caporedattore RMSI è il responsabile della pubblicazione della rivista e ne risponde al consiglio direttivo.

³ Su invito, il caporedattore RMSI e il suo sostituto sono presenti alle sedute del consiglio direttivo. Essi orientano sull'andamento degli affari, forniscono informazioni e formulano proposte.

Articolo 13: Anno sociale

L'esercizio sociale corrisponde all'anno civile.

Articolo 14: Scioglimento

L'associazione può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea sociale con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti. In caso di scioglimento, il capitale sociale deve essere devoluto alla Società Ticinese degli Ufficiali o, subordinatamente, ad altra organizzazione che persegua fini simili senza scopo di lucro e che sia al beneficio dell'esenzione fiscale.

Articolo 15: Iscrizione nel registro di commercio

L'associazione è iscritta nel registro di commercio.

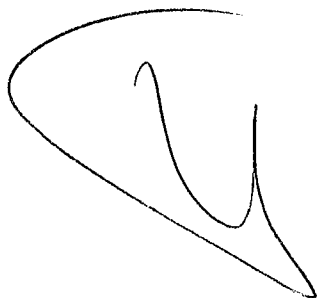
Articolo 16: Pubblicazioni e comunicazioni

Le pubblicazioni sociali avvengono, se la legge lo esige, sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Le comunicazioni ai soci avvengono per posta semplice o per posta elettronica.

Articolo 17: Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni di legge vigenti.

Questo statuto è stato approvato all'unanimità dall'assemblea costitutiva tenutasi il 21 febbraio 2014 a Lugano e modificato nel corso delle assemblee generali ordinarie dell'8 maggio 2015, del 22 giugno 2020 e del 14 marzo 2025.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected strokes.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a few sharp, angular strokes.